

STATUTO

ASSOCIAZIONE " NAWEL ETS"

DENOMINAZIONE

Articolo 1

1.01 È costituita l'Associazione denominata NAWEL ETS (nel proseguo solo "Associazione").

1.02 L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo settore (in breve ETS). Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

DURATA

Articolo 2

2.01 L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

SEDE

Articolo 3

3.01 L'Associazione ha sede nel Comune di Roma, inizialmente all'indirizzo indicato nell'atto costitutivo.

3.02 La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

3.03 L'Associazione può istituire e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, sedi operative, sezioni staccate, rappresentanze e

BM

uffici.

SCOPI E ATTIVITA'

Articolo 4

4.01 L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale di cui alla lettera n), q), r), u) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017.

L'Associazione intende realizzare il proprio scopo prioritariamente attraverso la promozione, il sostegno e la realizzazione di iniziative destinate a rispondere a situazioni di bisogno e di emergenza umanitaria con particolare attenzione ai migranti, ai rifugiati di guerra ed alle loro famiglie.

In particolare l'Associazione intende:

- promuovere qualsiasi iniziativa di aiuto umanitario in favore delle popolazioni coinvolte in situazioni di emergenza a causa di catastrofi naturali, conflitti, epidemie, ecc.
- gestire strutture di accoglienza in cui sia possibile sviluppare interventi sociali ed educativi a favore di migranti; rifugiati di guerra e soggetti svantaggiati che versano in condizioni di disagio sociale ed economico;
- fornire servizi di ospitalità temporanei, di assistenza e di ricezione a favore di migranti, rifugiati di guerra e famiglie che si trovino in difficoltà o ne abbiano specifica necessità;

8/1

- erogare contributi economici in favore di soggetti che si trovino in stato di necessità;
- promuovere e sostenere iniziative in ambito educativo, ricreativo e culturale volte a favorire l'integrazione sociale dei migranti, dei rifugiati di guerra e delle loro famiglie;
- stabilire ogni opportuna forma di collegamento, partecipazione e collaborazione con enti pubblici e privati, locali, nazionali e internazionali.

4.02. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione.

4.03 L'Associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'attività di raccolta fondi può essere anche svolta in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.



SOCI

Articolo 5

5.01. Sono soci coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.

5.02 Possono divenire successivamente soci le persone fisiche e le persone giuridiche la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione, che condividano le finalità sociali, accettino e si impegnino a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione, e che siano in regola con il pagamento della quota sociale.

DOMANDA DI AMMISSIONE DEI SOCI

Articolo 6

6.01 Chi intende aderire in qualità di Socio deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali Regolamenti.

In sede di comunicazione di ammissione all'Associazione, il nuovo socio deve provvedere a versare la quota associativa.

6.02 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

6.03 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.



24

6.04. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo socio e deve essere iscritto nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio in Assemblea.



DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Articolo 7

7.01 Ai Soci, che hanno assolto i loro obblighi nei confronti dell'Associazione, è garantita la partecipazione alla vita associativa secondo le modalità previste dal presente Statuto, nonché diritti di voto per quanto concerne le delibere assembleari, ivi comprese quelle concernenti l'approvazione delle modificazioni statutarie, le nomine degli organi sociali e lo scioglimento dell'Associazione. I soci hanno diritto di consultare i libri sociali, presentando richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

7.02 I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente

statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio di Amministrazione.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Articolo 8

8.01 La qualifica di Socio si perde per:

- morte della persona fisica, estinzione dell'ente;
- recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione;
- decadenza. Il Socio decade automaticamente in caso di: (i) fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie; (ii) condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi; (iii) dichiarazione di interdizione o inabilitazione; (iv) mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi;
- espulsione. Il Socio può essere espulso per (i) constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione; (ii) aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione; (iii) essere incorso in una mancanza così grave da non consentire, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione,



SM

può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso dall'Assemblea, presieduta dal Presidente e/o dal Vice Presidente nonché dai Consiglieri tutti. Il ricorso potrà essere accolto o rigettato dall'Assemblea tramite l'esercizio del voto uninominale.

8.02 Coloro che sono esclusi o recedono dall'Associazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Articolo 9

VOLONTARI



9.01. L'Associazione si avvale di volontari anche non soci che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

9.02. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

10.01 Sono organi dell'Associazione

- L'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11

11.01 L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

11.02 L'Assemblea ha i seguenti poteri:

- a) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero;
- b) nominare tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente dell'Associazione;
- c) nominare i componenti dell'Organo di Controllo, ove istituito;
- d) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- e) approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- f) approvare eventuali regolamenti interni;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare eventuali modifiche allo Statuto;
- i) deliberare, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;



87

j) deliberare l'estinzione, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio;

k) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.



CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 12

12.01 L'Assemblea può essere convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o su istanza di almeno un terzo dei soci con l'indicazione delle materie da trattare. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

12.02 La convocazione avviene con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, inviata dal Presidente e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione. In caso di

urgenza la convocazione avviene con le medesime formalità con almeno due giorni di preavviso.

12.03 Ciascun socio, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro socio. A ciascun socio non possono essere conferite più di due deleghe.

12.04 L'adunanza, presieduta dal Presidente, è valida in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza dei Soci, personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

12.05 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto, di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.06 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove



Handwritten initials or signature.

saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

12.07 I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea in persona del loro rappresentante legale o di un suo delegato.

12.08 Delle adunanze dell'Assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13



13.01 L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti, compreso il Presidente, variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

13.02 Il Primo Consiglio di Amministrazione è indicato nell'atto costitutivo.

13.03 I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

13.04 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

13.05 Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, il Presidente ne

promuove la sostituzione da parte dell'Assemblea che dovrà essere convocata per provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

14.01 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione.

14.02 In particolare, il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto, provvede a:

- a) stabilire gli indirizzi dell'attività dell'Associazione, individuando i progetti da attuare;
- b) redigere il bilancio consuntivo;
- c) redigere e approvare annualmente il bilancio sociale ove richiesto dalla normativa vigente;
- d) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- e) deliberare in merito all'ammissione di nuovi soci e alla perdita della qualifica di socio;
- f) deliberare l'ammontare della quota associativa annuale;



BM

g) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

14.03 Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente che coadiuva il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

15.01 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, con avviso spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattrore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in

cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.

15.02 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno anche fuori dalla sede dell'Associazione purché in Italia.

15.03 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

15.04 Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

15.05 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione.

15.06 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato.

PRESIDENTE

Articolo 16



[Handwritten signature]

16.01 Il primo Presidente dell'Associazione è nominato nell'Atto Costitutivo e rimane in carica sino al termine del mandato di Consigliere. Successivamente, il Presidente è nominato dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e dura in carica sino al termine di mandato di Consigliere e può essere rinominato.

16.02 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti al Consiglio appositamente convocato dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

16.03 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, può delegare singoli compiti al Vice Presidente, o ad un altro Consigliere entro i limiti di quelli ad esso conferiti.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 17

17.01 Qualora se ne ravvisi la necessità o vengano superati i limiti di cui all'art. 30 comma 2 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii, l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.

17.02 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. Tutti i componenti sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Coloro che si trovano nelle condizioni previste

dall'art. 2399 del c.c. non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio.

17.03 L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

17.04 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

17.05 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

17.06. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Handwritten signature or mark.

17.07 Qualora se ne ravvisi la necessità o in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, l'Assemblea nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La Revisione legale può essere esercitata dall'Organo di Controllo.

RISORSE ECONOMICHE
Articolo 18

18.01. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

18.02 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini

dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.03 È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Articolo 19

19.01. L'esercizio finanziario si apre il giorno 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente alla redazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

19.02. Nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, L'Associazione ha l'obbligo di redigere ed approvare il Bilancio Sociale.

ESTINZIONE O SCIoglimento

Articolo 20

20.01 L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.



20.02 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre associazioni del Terzo Settore con finalità analoghe.



NORMA FINALE

Articolo 21

21.1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Francesco Manno

